

REGOLAMENTO DEL CONSORZIO ADAT

Art 1

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto della Soc. A.D.A.T. Consorzio Distributori Bevande ed Alimentari del Centro Italia Società Consortile Cooperativa

Art 2

L'oggetto e lo scopo sono definiti nello Statuto

Art 3

Per quanto concerne la definitiva ammissione di un nuovo socio , e allo scopo di tutelare i soci già operanti e per evitare comportamenti conflittuali , è data facoltà ai consorziati che operano nelle zone limitrofe dello stesso , di accettarne formalmente l'ingresso. In caso di parere negativo , sarà l'assemblea dei soci che dovrà dare la definitiva decisione in merito. Le motivazioni devono essere fatte per scritto e comunicate ,in un tempo ragionevole dalla richiesta di ammissione , al consiglio direttivo del consorzio. In ogni caso il consiglio direttivo è tenuto a comunicare ai soci ,e in particolare a quelli confinanti, le richieste di ammissione che pervengono in sede.

L'impresa ammessa dovrà versare entro 30 giorni la quota di partecipazione prevista e il cui valore è stabilito periodicamente dall'Assemblea dei Soci.

Art 4

Le Imprese consorziate di obbligano :

- 1) Ad operare nei confronti degli altri Soci in maniera corretta e non conflittuale
- 2) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini o comunque in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati e che questo fatto possa arrecare danno agli stessi
- 3) a non divulgare per nessun motivo, documenti (riservati e normali comunicazioni o circolari, o altro) del consorzio essendo questi in ogni caso riservati ai soli consorziati
- 4) a comunicare ogni modifica di patti sociali oppure il trasferimento di quote od azioni , sia mortis causa sia per atto tra vivi, nel quale si identifichi un passaggio ad altri del controllo della propria società
- 5) a seguire la politica strategica e commerciale del gruppo , definita in sede assembleare

La non osservanza di queste regole fa decadere il diritto di socio, ad insindacabile giudizio del CdA

Art 5

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto , il socio può essere escluso anche per i seguenti motivi :

- 1) a seguito della vendita della proprietà della sua Azienda , anche in quota minoritaria ad altra Società che ha finalità simile all'art 4 dello Statuto del consorzio , e che sia in netta competizione con il rimanente degli altri soci , e/o che tale Società abbia una propria attività di centralizzazione di acquisti e contratti commerciali (vedi società dell'Industria Birraria)
- 2) Quando egli non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il consorzio
- 3) Quando egli non osservi le disposizioni presenti nell'atto costitutivo, nello Statuto e nel presente regolamento
- 4) Quando il suo comportamento arreca danno ,o anche tenta di arrecarlo , al consorzio, alla immagine della società e degli altri soci
- 5) Quando divulga atti riservati (e in ogni caso interni) del consorzio e questo produce effetti negativi nei rapporti con i fornitori o con altri soci
- 6) Quando egli non segue (o peggio) si contrappone alle politiche commerciali del consorzio
- 7) Quando si comporta in maniera conflittuale e non corretta verso gli altri soci e , da questi richiamato prosegue nell'azione che ha determinato il conflitto o la scorrettezza

Il consiglio direttivo ,venuto a conoscenza del fatto, procederà all' istruttoria necessaria .

La deliberazione della esclusione sarà presa dall'organo amministrativo e verrà comunicata al socio interessato a mezzo lettera raccomandata e trascritta nel libro soci, determinandone così l'effetto immediato.

Art 6

L'assemblea nomina tra i soci , un Tesoriere il cui compito è quello di coadiuvare e controllare la gestione amministrativa del consorzio, e sollecitare i correttivi di trasparenza che ritiene necessari. Il tesoriere risponde direttamente all'assemblea.

Art 7

A seguito del verificarsi di opportunità commerciali, allo scopo di raggiungere meglio gli obiettivi previsti dall'art 4 dello statuto, è data facoltà al consorzio di effettuare acquisti di merci per conto dei soci, che ne fanno richiesta. E' previsto un addebito in fattura per i servizi di ri - fatturazione per un importo che sarà determinato periodicamente dal Consiglio Direttivo. Ogni socio ha a disposizione per i propri acquisti tramite il consorzio, un fido di € 10.000,00 (diecimila €) , oltrepassato il quale per ricevere la merce ordinata deve fornire un pagamento per contanti. Si precisa che la sommatoria di questi fidi (10 mila € per 46 associati) non può superare comunque la disponibilità economica del consorzio. Il consiglio direttivo riceverà ogni trimestre una situazione delle fatture di acquisto , delle fatture emesse , e della situazione fidi e pagamenti in genere. Tale relazione sarà presentata dalla sede del consorzio con l'assistenza e supervisione del Tesoriere.

Art 8

Allo scopo di valorizzare la funzionalità del Consorzio, e la sua motivazione , è fatto obbligo per tutti i Soci di privilegiare gli acquisti , a parità di condizione, all'interno delle Aziende contrattizzate . In particolare l'assemblea deciderà per ogni tipologia di prodotti , una marca o un singolo prodotto che tutti i soci , indistintamente , devono trattare, nelle quantità che vorranno. Non adempiere a questo vincolo sarà causa di esclusione dalla qualità di socio. Il socio potrà comunque riferire al consiglio direttivo le proprie motivazione al non acquisto . Il consiglio direttivo potrà concedere a soci che ne fanno richiesta , la deroga a questo vincolo , per scritto e relazionando il resto dei soci, con circolare interna.

Art 9

Eventuali premi ricevuti dai fornitori per obiettivi realizzati dai soci, il Consorzio provvederà a distribuirli ai Soci stessi in proporzione agli acquisti effettuati dagli stessi da quel fornitore .